

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1458-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**
col **Ministro delle finanze**
col **Ministro del tesoro**

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**
e col **Ministro del commercio con l'estero**

(V. Stampato Camera n. 1867)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra Italia e Perù firmato a Roma il 5 maggio 1994 che riguarda la promozione e la protezione degli investimenti è stato approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995.

L'Accordo è teso a migliorare ed incoraggiare gli investimenti di aziende italiane nello Stato del Perù, che avranno modo di tutelare e garantire i propri interessi, secondo i principi praticati in tutti gli Stati industrializzati.

L'articolo 2 prevede l'incoraggiamento degli investimenti ai quali le Parti contraenti devono garantire l'equo trattamento. È espressa dall'articolo 3 la clausola della nazione più favorita in base alla quale dovrà essere accordato agli investimenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dai propri investitori o da Paesi terzi.

L'articolo 4 prevede il giusto indennizzo delle perdite o dei danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente per guerre o eventi analoghi.

L'articolo 5 fa salva la piena godibilità, la proprietà totale ed il pieno possesso degli investimenti tranne che per nazionalizzazione o indennizzo, realizzato senza discriminazione. Sarà dovuto in questo caso un giusto indennizzo sulla base dei reali valori di mercato dell'investimento prima della decisione di nazionalizzazione ed espropriazione. Il risarcimento è stimato sui parametri di riferimento e sugli stessi tassi di cambio presi in considerazione nella documentazione concernente la costituzione dell'investimento.

La valuta dell'indennizzo dovrà essere quella in cui era stato realizzato l'investimento oppure quella concordata con l'investitore. Saranno inoltre calcolati gli interessi al tasso LIBOR su base semestrale a partire dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.

L'articolo 6 garantisce il rimpatrio all'estero, assolti gli obblighi fiscali, di valuta proveniente da profitti, redditi netti, dividendi, *royalties*, compensi per assistenza, somme derivanti dalla vendita o liquidazione totale o parziale dell'investimento, somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento, compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte per attività o servizi prestati.

L'articolo 9 prevede la composizione delle controversie tra investitori e Parti contraenti in via amichevole ma, se entro 6 mesi non è possibile una soluzione di tal tipo, l'investitore interessato potrà avvalersi:

di tribunali della Parte contraente competenti per luogo;

del «Centro internazionale per la composizione delle Controversie relative ad investimenti» in base alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965;

del tribunale arbitrale *ad hoc* costituito secondo quanto prescritto dal regolamento arbitrale dell'UNCITRAL.

L'articolo 10 sancisce che le controversie nascenti dall'interpretazione e applicazione dell'Accordo siano composte per via diplomatica. Se ciò non fosse possibile una parte contraente può ricorrere ad un tribunale arbitrale *ad hoc* costituito secondo quanto previsto dal comma 3.

L'Accordo ha durata quindicennale a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche e rimarrà in vigore per un successivo periodo di 10 anni, salvo che una delle Parti lo denunci per iscritto con un preavviso di un anno dalla data di scadenza. Non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Si invita il Senato a procedere all'approvazione del presente disegno di legge.

BONANSEA, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

Roma, 2 maggio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MANTOVANI)

Roma, 3 maggio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.